



CITTÀ DI SAN DONÀ DI PIAVE

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Decorata con Croce al Merito di Guerra e con Medaglia d'Argento al Valor Militare

REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 127 del 22.10.2007
e modificato con Deliberazione di C.C. n. 26 del 07.03.2022

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

Tenuto conto che la popolazione ed il territorio possono essere esposti al rischio di calamità e di quanto indicato dal D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, integrato dal D.Lgs. 6 febbraio 2020 n. 4, con il presente Regolamento è disciplinata la costituzione e l'organizzazione, nel Comune di San Donà di Piave, di una struttura comunale di Protezione Civile formata da:

- un Comitato Comunale di Protezione Civile (C.C.P.C.);
- un Ufficio Comunale di Protezione Civile (U.C.P.C.);
- Gruppo Operativo Volontari di Protezione Civile Comunale.

Articolo 2

Scopo del presente Regolamento

Lo scopo del Presente Regolamento è quello di realizzare e disciplinare la gestione di una struttura operativa agile e permanente, volta ad un razionale e tempestivo impiego in appoggio alla struttura comunale e regionale al verificarsi di episodi calamitosi, di tutte le risorse umane e materiali disponibili, e volta altresì alla previsione e prevenzione di detti episodi calamitosi mediante l'adozione e la gestione di un piano comunale di Protezione Civile.

PARTE SECONDA COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Articolo 3

Comitato Comunale di Protezione Civile

È costituito, nel Comune di San Donà di Piave, il Comitato Comunale di Protezione Civile che, strutturato in forma collegiale, si compone come segue:

- 1) Sindaco, quale Ufficiale di Governo ed autorità locale di Protezione Civile, che lo presiede;
- 2) Assessore competente;
- 3) Responsabili dei settori:
 - a. Ufficio Comunale di Protezione Civile;
 - b. Polizia Locale;
 - c. Manutenzione;
 - d. Servizi Sociali;
 - e. Comunicazione;
- 4) Coordinatore Gruppo Operativo Volontari di Protezione Civile Comunale.

Il Comitato è integrato altresì da ogni altro rappresentante di amministrazioni ed organismi competenti in materia di Protezione Civile da individuarsi in rapporto al tipo di rischio.

Articolo 4

Compiti del Comitato Comunale di Protezione Civile

Il Comitato Comunale di Protezione Civile, costituito come al precedente art. 3, nel rispetto delle norme vigenti ed in relazione alle direttive emanate dal Dipartimento della Protezione Civile, dal Prefetto, dalla Regione del Veneto o dalla Città Metropolitana di Venezia, quali organi di Protezione Civile:

- a) promuove attività di studio e programmazione;
- b) avanza proposte ed iniziative di approfondimento;

- c) svolge costante attività di consulenza al Sindaco;
- d) predispone le strutture per l'acquisizione dei dati per la formazione e l'aggiornamento di tutti i programmi ed i piani di Protezione Civile con cadenza triennale come previsto dalla normativa regionale;
- e) esprime parere di indirizzo sugli acquisti e sulle forniture necessarie per la concreta organizzazione del servizio di Protezione Civile;
- f) promuove e collabora, nel quadro delle direttive nazionali, regionali e provinciali, a tutte le iniziative atte a stimolare nei cittadini la formazione di una moderna coscienza di Protezione Civile. A tale scopo, d'intesa con le autorità e gli organismi scolastici, promuove corsi integrativi nelle scuole di ogni ordine e grado, volti a fornire ai giovani le notizie, le esperienze, le tecniche necessarie a tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente da danni provenienti dalla natura o dagli errori e incuria degli uomini;
- g) formula proposte per:
 - a. l'informazione ai cittadini sulle aree a rischio e sui comportamenti da adottare in caso di emergenza;
 - b. l'individuazione di aree e edifici per esigenze di Protezione Civile;
 - c. l'individuazione di punti strategici e degli itinerari di afflusso/deflusso per le colonne d'auto in fase di soccorso o per l'evacuazione dei cittadini, proponendo aggiornamenti al Piano Comunale delle Emergenze;
 - d. l'organizzazione di un sistema di continuità delle comunicazioni/informazioni con i responsabili di attività essenziali quali: Prefettura, Regione, Città Metropolitana, Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco, Ospedali, Aziende erogatrici di servizi ecc.

In emergenza i membri del Comitato confluiranno nel C.O.C., come definito al successivo art. 10, svolgendovi le funzioni loro attribuite dal Piano Comunale di Protezione Civile.

Articolo 5

Convocazione del Comitato Comunale di Protezione Civile

Il Comitato Comunale di Protezione Civile sarà convocato dal Sindaco che lo presiede o, in sua assenza, dal Vicesindaco o suo delegato:

- a) in via ordinaria, almeno una volta all'anno mediante convocazione scritta;
- b) in via straordinaria e urgente senza formalità alcuna.

Al verificarsi di eventi calamitosi interessanti direttamente il territorio comunale, il Comitato si deve intendere automaticamente convocato in seduta permanente, presso la Sala Operativa di cui all'art. 8.

Le riunioni saranno tenute nell'ufficio del Sindaco o in altro ufficio della sede comunale che sarà indicato negli avvisi di convocazione.

Alla conclusione di ogni evento emergenziale seguirà debriefing per analizzare le modalità operative e criticità, attuate o emerse, per il superamento dell'emergenza, al fine di redigere apposito verbale e se ritenuto opportuno, di procedere con proposte di aggiornamento del Piano Comunale e delle procedure operative.

PARTE TERZA

UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Articolo 6

Costituzione dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile

È costituito l'Ufficio Comunale di Protezione Civile al quale fanno capo tutti gli adempimenti per la puntuale applicazione del presente Regolamento nonché di tutti quelli che saranno richiesti in attuazione delle norme vigenti in materia di Protezione Civile.

L'Ufficio, al fine di far fronte immediatamente ad ogni emergenza opera con personale dipendente del Comune di San Donà di Piave ed è inquadrato all'interno di apposita struttura organizzativa individuata con provvedimento della Giunta Comunale.

L'Ufficio è coordinato dal Sindaco attraverso un referente tecnico da Lui nominato quale Responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile.

L'operatività dell'Ufficio sarà altresì supportata dal Gruppo Operativo Volontari di Protezione Civile Comunale, da eventuali responsabili di associazioni di volontariato, diverse dal Gruppo Comunale, con le quali l'Amministrazione Comunale può stipulare delle convenzioni per azioni specifiche.

Tutti gli uffici Comunali sono tenuti in caso di eventi calamitosi o di altre emergenze a fornire all'Ufficio Comunale di Protezione Civile i dati e la collaborazione richiesti con la precedenza sugli altri adempimenti.

Articolo 7

Compiti dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile

L'Ufficio Comunale di Protezione Civile dovrà assicurare:

- a) tutti gli adempimenti necessari per l'esatta applicazione di tutte le norme vigenti in materia e delle direttive del Sindaco, quale autorità comunale di Protezione Civile;
- b) la predisposizione degli elenchi delle risorse disponibili, nonché il loro aggiornamento;
- c) il coordinamento del Gruppo Operativo Volontari di Protezione Civile Comunale e delle associazioni di volontariato;
- d) la stesura e l'aggiornamento tempestivo di tutti gli atti costituenti il Piano Comunale di Protezione Civile;
- e) le eventuali convenzioni con ditte che, in caso di emergenza, dovranno fornire personale e mezzi atti ad affrontare l'emergenza;
- f) le eventuali convenzioni con associazioni di volontariato, diverse dal Gruppo Operativo Volontari di Protezione Civile Comunale definito all'art.9, per il conseguimento di azioni specifiche.

In tutti i casi di emergenza il responsabile dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile dovrà assicurarne la permanente apertura, anche mediante turni e dovrà assicurare tutta l'attività amministrativa e organizzativa di emergenza.

PARTE QUARTA

SALA OPERATIVA DELLA PROTEZIONE CIVILE - CENSIMENTO DELLE RISORSE

Articolo 8

Sala Operativa

Quale Sala Operativa permanente è individuata, allo stato attuale, la Sala conferenze sita al piano terra del Centro Culturale, già sede individuata per il Centro Operativo Misto (C.O.M.) durante il periodo della pandemia.

Con provvedimento della Giunta Comunale potrà essere cambiata l'ubicazione della sede della Sala Operativa.

Detta Sala dovrà essere dotata, entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento, di tutte le apparecchiature atte a consentire la direzione delle operazioni di emergenza, le comunicazioni radio, i collegamenti telematici. L'arredamento della Sala dovrà essere flessibile e consono con lo scopo cui è adibita.

Sarà cura del Sindaco, o di un suo sostituto, prendere accordi per un collegamento alternativo, rispetto l'ordinario collegamento telefonico ed informatico, della Sala Operativa sia con i comuni limitrofi che con le televisioni ed i radioamatori.

Articolo 9

Gruppo Operativo Volontari di Protezione Civile Comunale

Ai fini della operatività dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile, di cui ai precedenti art. 6 e 7, in relazione anche al disposto del Capo V del D.Lgs. n. 1/2018, in aggiunta al personale dipendente verrà fatto ricorso al volontariato.

A tal fine è stato costituito il Gruppo Operativo Volontari di Protezione Civile Comunale formato dai volontari appartenenti all'omonima associazione sciolta con verbale di seduta straordinaria del Consiglio Direttivo del 31.10.2007, così come stabilito dalla Delibera di C.C. n. 127 del 22.10.2007.

Il Gruppo è iscritto all'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile con n. PCVOL 05 B 1036 VE 01 ed è regolato dallo Statuto approvato dal Consiglio Comunale e da proprio Regolamento.

Sarà garantita, da parte dell'Amministrazione Comunale, la copertura assicurativa ai volontari facenti parte del Gruppo Comunale per l'espletamento dei servizi, riunioni e delle esercitazioni sia in ambito locale sia del Distretto di appartenenza, una sede adeguata dotata di fax e telefono e, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, il vestiario, attrezzature e mezzi idonei alle attività richieste.

Articolo 10

Organi Comunali in emergenza

All'insorgere dell'emergenza il Sindaco costituirà in prima istanza l'Unità di Crisi Comunale, formulazione ristretta del C.C.P.C.; quindi, in base all'evoluzione dell'emergenza, il Centro Operativo Comunale (C.O.C.).

All'interno del C.O.C. confluiranno il Comitato Comunale di Protezione Civile, in tutte le sue componenti, e l'Ufficio Comunale di Protezione Civile.

Il C.O.C. si avvarrà di un'Unità Operativa d'Emergenza strutturata in "Funzioni di Supporto", sorta di organizzazione di servizi differenziati a seconda dei vari settori operativi, ognuno con propri referenti, dotati di specifiche competenze e responsabilità.

Detta Unità verrà coordinata dal responsabile dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile o suo delegato, in qualità di referente del Sindaco, che opererà in applicazione delle procedure previste dal Piano Comunale di Emergenza.

Le funzioni che, in relazione alla gravità degli eventi/manifestazioni, saranno attivate per essere presenti al C.O.C. sono così definite:

Funzione	Responsabile
F1 - Tecnica e di pianificazione	
F2 - Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria	
F4 - Volontariato	
F5 - Materiali e mezzi	
F7 - Telecomunicazioni	
F8 - Servizi Essenziali	
F9 - Censimento danni a persone e cose	
F10 - Strutture operative locali e viabilità	
F13 - Assistenza alla popolazione	

L'Unità collaborerà con le unità assistenziali d'emergenza previste dal Piano comunale di Protezione Civile e di tali unità saranno chiamati a far parte, oltre ai responsabili delle funzioni sopra individuate, altri dipendenti comunali con profilo professionale adeguato al compito da assolvere.

I responsabili delle Funzioni sono individuati e nominati con Decreto del Sindaco.

L'Unità Operativa si riunirà presso la Sala Operativa, prontamente attivata dal Sindaco o suo delegato.

Articolo 11 **Esercitazioni**

Al fine di assicurare il razionale impiego del personale e delle risorse disponibili, così come individuate negli articoli precedenti, e per gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e del Decreto Interministeriale 13 aprile 2011 di attuazione, sarà cura del Sindaco o suo delegato e del Coordinatore del Gruppo prendere tutte le iniziative utili per inserire tutta la struttura comunale nelle esercitazioni programmate dagli organi regionali e metropolitani della Protezione Civile. Per lo scopo, saranno prese iniziative di concerto con i Sindaci dei Comuni limitrofi.

Il Gruppo Operativo Volontari di Protezione Civile di San Donà di Piave provvederà inoltre ad organizzare, nel corso dell'anno, la formazione e informazione per i vari scenari di rischio di seguito elencati e gli addestramenti al fine di mantenere in efficienza i mezzi e le attrezzature e al fine della corretta formazione del personale volontario.

A tal fine, si prevede l'obbligo di almeno 2 esercitazioni annuali, delle quali una coincidente con una manifestazione ad alto impatto locale, in modo da comprendere anche il personale tecnico ed amministrativo ed i soggetti del Comitato Comunale.

Articolo 12 **Censimento delle risorse**

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento l'Ufficio Comunale di Protezione Civile di cui al precedente art. 6, dovrà dare corso al censimento delle risorse disponibili e proporrà, alla Giunta Comunale, l'eventuale acquisto del materiale, dei mezzi e delle attrezzature ritenute indispensabili per la gestione dei primi interventi di emergenza.

PARTE QUINTA **EVENTI CALAMITOSI**

Articolo 13 **Eventi calamitosi – Elencazione esemplificata**

Anche ai fini dell'organizzazione del servizio e delle esercitazioni di cui al precedente art. 11, vengono elencati, in via esemplificativa, i rischi più gravi cui può essere esposto il territorio comunale:

- a) terremoti;
- b) alluvioni e allagamenti da rete idraulica primaria o secondaria;
- c) dissesto idrogeologico e frane
- d) incendio, esplosioni, deflagrazioni;
- e) nubifragi, trombe d'aria;
- f) grandi neviccate e gelate;
- g) disastri aerei;
- h) nubi tossiche;
- i) inquinamento acque superficiali;
- j) rischio industriale e incendio;
- k) rischio merci pericolose trasportate;
- l) rischio batteriologico – pandemico;
- m) rischio nucleare;
- n) ricerca persone scomparse o disperse.

Articolo 14

Eventi calamitosi – Adempimenti

All'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno alla incolumità di persone, animali e beni, il Sindaco, quale autorità comunale di Protezione Civile, oltre a provvedere, con tutti i mezzi a disposizione agli interventi immediati dandone pronta notizia al Prefetto, al Presidente della Giunta Regionale ed al Sindaco Metropolitano:

- 1) dispone la immediata convocazione della Giunta Comunale, dei Capigruppo Consiliari che rimarranno convocati in permanenza e dell'Unità di Crisi Comunale o, a seconda della gravità dell'evento, del C.O.C. con la sua componente Unità Operativa di Emergenza;
- 2) attiva il Comitato Comunale di Protezione Civile, in modo da dare attuazione al Piano Comunale di Protezione Civile e provvede alla pronta mobilitazione delle risorse disponibili;
- 3) dispone l'attivazione della Sala operativa di cui al precedente art. 8.

Quando la calamità naturale o l'evento, per la loro natura o estensione, non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture alle Istituzioni sovraordinate (Città Metropolitana, Regione, Prefetto a seconda dell'entità dell'evento).

Articolo 15

Patrimonio – Inventario e custodia dei materiali

Il patrimonio è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà del Comune ed assegnati al personale del servizio, siano essi dipendenti dell'Amministrazione Comunale o siano essi membri del Gruppo Operativo Volontari di Protezione Civile Comunale. Costituiscono pure patrimonio i beni destinati al servizio comunale dagli enti di Protezione Civile e da qualsiasi altro ente o privati cittadini.

Tutti i materiali ed i mezzi in dotazione del servizio comunale di Protezione Civile dovranno essere inventariati a norma di legge, assunti in consegna dal personale assegnato al detto servizio che avrà cura della sua manutenzione, assicurandone sempre la piena efficienza.

PARTE SESTA DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento sarà tenuta a disposizione perché se ne possa prendere visione in qualsiasi momento, nonché nella Sala Operativa di cui al precedente art. 8.

Articolo 17

Notifica del Regolamento

Copia del presente Regolamento sarà notificata al Presidente della Giunta Regionale del Veneto, al Prefetto della Città Metropolitana di Venezia ed al Sindaco Metropolitano

Articolo 18

Leggi ed atti regolamentari

Per quanto non è espressamente previsto nel presente Regolamento saranno osservate le norme vigenti in materia di Protezione Civile, nonché le direttive che saranno emanate dai Dipartimenti nazionale e regionale della Protezione Civile, dal Prefetto e per il tramite della Città Metropolitana.

Articolo 19

Entrata in vigore del presente Regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della Delibera del Consiglio Comunale che lo approva.